

National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology (CN RNA & Gene Therapy)”

SPOKE 6 RNA Drug Development

BANDO A CASCATA

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA DELLO SPOKE N 6 “RNA Drug Development”, DI CUI AL PROGRAMMA DI RICERCA DEL CENTRO NAZIONALE SVILUPPO DI TERAPIA GENICA E FARMACI CON TECNOLOGIA A RNA “NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED ON RNA TECHNOLOGY (CN RNA & GENE THERAPY)”, A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA”, COMPONENTE 2 “DALLA RICERCA ALL'IMPRESA”, LINEA DI INVESTIMENTO 1.4 “POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI CAMPIONI NAZIONALI DI R&S SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES”

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

PROGETTO CN00000041 - CUP B83C22002860006

FAQ n. 2

D. La sezione “Situazione economico finanziaria” presente nella scheda “Dati identificativi dei proponenti” dell'allegato B “Descrizione Progetto” deve essere compilata anche dagli soggetti pubblici?

R. La sezione sopra citata dovrà essere compilata anche dai soggetti pubblici ai fini di accertare la loro regolarità economico-finanziaria anche tramite, ad esempio, documenti quali il DURC o il bilancio.

D. Cosa si intende per Organismo di Ricerca?

R. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 2 punto 83): Si definisce Organismo di Ricerca (Odr) un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale

consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

D. Si chiede un chiarimento su cosa si intenda per rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale.

R. Per contributo all'obiettivo climatico e digitale si intendono le risorse finanziarie complessivamente destinate alle attività riconducibili agli obiettivi "climate" e "digital", ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241 allegati VI e VII e del Decreto Direttoriale MUR n. 3138 del 16/12/2021

REFUSO

Si coglie l'occasione per segnalare la presenza di un refuso nel Bando. All'art. 7 - Requisiti di ammissibilità del progetto presentato, il quarto punto dell'elenco" presenta un refuso nelle percentuali indicate.

Pertanto, la frase corretta è la seguente:

- rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), individuato dall'art. 18 par. 4 lettera e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241, secondo i seguenti vincoli:
 - Vincolo "climate": non meno del 36%
 - Vincolo "digital": non meno del 15%

Lo stesso refuso viene erroneamente riportato nell'Allegato G - DSAN rispetto del principio dell'obiettivo climatico e digitale.

Pertanto, la dichiarazione corretta è la seguente:

DICHIARA CHE

Il progetto rispetta il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), individuato dall'art. 18 par. 4 lettera e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241, secondo i seguenti vincoli:

- Vincolo "climate": non meno del 36%
- Vincolo "digital": non meno del 15%

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giuseppe Biamonti